



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 443 del 11 dicembre 2013 recante: *"Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2014"* ;

VISTO l'art. 11, comma 3, del Decreto 11 dicembre 2013 nel quale è previsto che : *" In conformità a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto"*;

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Decreto, al fine di armonizzare le interpretazioni degli organi di controllo in fase di accertamento che comportano difformità operative nell'applicazione della norma con disparità di trattamento nei confronti dell'utenza, ed al fine di meglio contemperare le esigenze del mondo produttivo con i livelli di sicurezza della circolazione durante il periodo pasquale, gravato da interruzioni che interessano più giornate lavorative, anche in relazione alla prossimità del periodo con le festività del 25 aprile e 1° maggio.

DECRETA

Art. 1

1. Al Decreto ministeriale 11 dicembre 2013 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) all'art. 1, comma 1, è soppressa la lettera h);
- b) all' articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: " *Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio* ".
- c) all'articolo 3, comma 1, la lettera r) è sostituita dalla seguente: " r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro."

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

